

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Costituzione e sede

- 1.1. E' costituita con sede in MODENA, strada Cimitero San Cataldo, 117 l'associazione di volontariato '**Associazione Porta Aperta**', acronimo **A.P.A.**, ai sensi della legge n. 266/91 e successive integrazioni. L'associazione può costituire sedi secondarie.
- 1.2. L'associazione non persegue scopi di lucro.

Art. 2 Principi ispiratori

- 2.1. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa della Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione responsabile, della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza.
- 2.2. L'associazione si riconosce nei valori cristiani dell'accoglienza e della solidarietà.

Art. 3 Finalità

- 3.1. L'Associazione, direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati, svolge attività per favorire la partecipazione attiva al bene comune e contrastare l'esclusione sociale, esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3.2. In particolare l'Associazione persegue i seguenti obiettivi:
 - promuovere e diffondere il valore dell'azione gratuita, della partecipazione responsabile attraverso l'informazione, la formazione e la pratica dell'azione volontaria;
 - promuovere l'accoglienza degli emarginati nei vari modi che verranno ritenuti idonei e soprattutto sostenere, aiutare e promuovere l'attività del Centro di Accoglienza "Madonna del Murazzo";
 - promuovere la realizzazione di iniziative e la partecipazione ad eventi a carattere culturale, ispirandosi ai valori della solidarietà, della tolleranza, dell'incontro fra culture diverse, favorendo l'integrazione nella comunità locale e riconoscendo la differenza di genere, in armonia col dettato della Costituzione Italiana e con i principi fissati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del Diritto Internazionale;
 - sostenere, valorizzare e riconoscere la famiglia, quale luogo imprescindibile di crescita e maturazione della persona;
 - collaborare con le istituzioni e gli enti locali, anche attraverso convenzioni o protocolli d'intesa, contribuendo alla co-progettazione sociale, secondo programmi predisposti, purché non contraddicano le finalità dell'associazione;
 - realizzare iniziative ed offrire servizi senza alcuna discriminazione, di sesso, razza, religione o convinzione politica, attraverso attività tese a rimuovere ogni ostacolo alla fruizione dei diritti fondamentali delle persone;

A S S O C I A Z I O N E P O R T A A P E R T A

- erogare contributi economici a soggetti emarginati;
- 3.3. L'Associazione persegue le proprie finalità anche in collegamento con i piani pastorali della Diocesi di Modena e Nonantola ed in particolare con i programmi e le finalità della Caritas Diocesana, aderendo alla Consulta diocesana delle Opere Caritative.
- 3.4. Per il perseguitamento delle finalità l'Associazione potrà servirsi delle prestazioni di consulenti esterni ed interni, attivare collaborazioni e costituire specifici gruppi di lavoro, privilegiando forme di collaborazione con la cooperativa sociale a.r.l. Porta Aperta.
- 3.5. L'Associazione ricerca e stabilisce forme di collegamento e di coordinamento con gli altri enti od organismi che persegano i medesimi fini e di collaborazione con gli enti locali.
- 3.6. Per promuovere la cultura della solidarietà e dell'azione gratuita volontaria, l'Associazione aderisce e collabora con il locale Centro Servizi per il Volontariato, come previsto dalla legge sul volontariato.
- 3.7. Le finalità della associazione sono perseguitate attraverso l'attività prevalente di volontari, escludendo per gli stessi qualsiasi forma di remunerazione diretta od indiretta, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte a favore dell' Associazione.

I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni gratuite e libere esclusivamente per fini solidaristici.

I volontari prestano la propria opera all'interno delle attività istituzionali dell' Associazione sia presso la sede della stessa che in altri luoghi, anche all'interno di strutture pubbliche in base alla legislazione vigente.

Art. 4 Soci aderenti

- 4.1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi associativi. I soci sono tenuti alla osservanza dello statuto e dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi previsti.
- 4.2. Sono soci coloro che in modo attivo, gratuito e continuativo forniscono la loro opera volontaria e si assumono le responsabilità connesse alla conduzione della associazione così come definite dal presente statuto e dalla legislazione vigente in materia di volontariato; ciascun socio deve versare la quota associativa annuale.
- 4.3. La domanda di ammissione, in forma scritta, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello statuto, è presentata al Consiglio direttivo che ne delibera l'approvazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.
- 4.4. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

A S S O C I A Z I O N E P O R T A A P E R T A

4.5. Sull'eventuale reiezione della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo è tenuto ad acquisire parere vincolante dell'Assemblea.

4.6. La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a - dimissioni volontarie;
- b - morte
- c – decadenza
- d – esclusione

Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta al Consiglio direttivo ed ha effetto immediato

La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo con delibera motivata:

- a - per mancato versamento, in tutto o in parte, della quota associativa;
- b – ripetuta ed ingiustificata assenza dalle assemblee in proprio o per delega;
- c - attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo statuto, con le attività deliberate dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea dell'Associazione e per ogni altro grave motivo;
- d - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro a contenuto economico-patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.

4.7. L'esclusione è pronunciata dal consiglio direttivo con delibera motivata:

- a – ripetuta ed ingiustificata assenza dalle assemblee in proprio o per delega;
- b - attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo statuto, con le attività deliberate dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea dell'Associazione e per ogni altro grave motivo;
- c - per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

4.8. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

4.9 Contro il provvedimento di decadenza o di esclusione comunicato al socio, lo stesso entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere alla assemblea mediante raccomandata inviata al presidente della associazione.

Art. 5 Sostenitori

- 5.1. Sono definiti sostenitori tutte le persone che condividendo le finalità della associazione, svolgono attività volontaria e gratuita nei suoi programmi, danno appoggio morale, offerte e contributi.
- 5.2. I sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa.
- 5.3. I sostenitori sono informati delle attività della associazione.
- 5.4. I sostenitori possono partecipare alla assemblea della associazione, con possibilità di intervento, senza diritto di voto.
- 5.5 L'associazione garantisce adeguata copertura assicurativa ai sostenitori che svolgono attività volontaria e gratuita in suo favore.

Art. 6 Diritti e obblighi dei soci aderenti

- 6.1. I soci aderenti hanno diritto:

- a) ad essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione;
- b) a partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- c) a svolgere le attività comunemente concordate;
- d) ad essere candidato ed accedere alle cariche associative;
- e) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- f) a proporre iniziative, attività, progetti.

- 6.2. I soci aderenti hanno l'obbligo di:

- a) rispettare e far rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) versare la quota associativa nell'ammontare stabilito dall'Assemblea;
- c) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 7 Gli organi dell'Associazione

- 7.1. Sono organi dell'Associazione:

- a - l'Assemblea dei soci aderenti;
- b - il Consiglio direttivo;
- c - il Collegio dei probiviri;
- d - il Collegio dei garanti.

Art. 8 L'Assemblea dei soci aderenti

8.1. L'Assemblea è composta dai soci aderenti in regola secondo quanto previsto dall'art.4. e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega. La delega non è ammessa in caso di assemblea straordinaria.

8.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo che la convoca in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di urgenza.

In caso di assenza del Presidente l'assemblea è presieduta dal vice – presidente o in sua assenza da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e spetta al Presidente constatare il diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

8.3. La convocazione dell'assemblea ordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci aderenti.

In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta nei 15 giorni successivi.

8.4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aderenti.

8.5. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

8.6. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.7. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a - eleggere i membri del Consiglio direttivo dopo averne determinato il numero;
- b - eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- c - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti qualora lo ritenga opportuno;
- d - definire gli obiettivi e deliberare i programmi di attività proposti dal Consiglio direttivo;
- e - discutere ed approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno e quello preventivo;
- f - stabilire l'ammontare delle quote associative;

- g - discutere ed approvare i regolamenti proposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi o servizi;
- h – esprimere parere vincolante in caso di reiezione della domanda di ammissione a socio dell'associazione.
- 8.8. Il verbale delle sedute, da conservare in apposito registro, rimane a disposizione di tutti i soci aderenti e deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.
- 8.9. L'Assemblea straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
- 8.10. L'Assemblea straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti almeno tre quarti dei soci aderenti in regola secondo quanto previsto dall'art.4.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo nominato dall'Assemblea, tra i soci di cui all'art. 4. ed è composto da 3 a 9 membri.

Ogni aderente può proporre fino a tre candidati ed esprimere fino a un massimo di cinque preferenze.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri il Consiglio alla prima riunione provvede alla loro sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima assemblea successiva.

La sostituzione del membro dimissionario o deceduto, avviene per cooptazione del primo non eletto.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto salvo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea dei soci aderenti per la sua sostituzione. In mancanza, provvederà alla convocazione un ventesimo dei soci iscritti a libro soci.

9.2. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente mediante forma scritta, fax, posta elettronica e qualunque forma per la quale è riscontrabile il ricevimento, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con cadenza almeno trimestrale, e quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata telefonicamente.

9.3. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti si procederà ad una nuova votazione fino al raggiungimento della maggioranza.

9.4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente.

A S S O C I A Z I O N E P O R T A A P E R T A

9.5. Il Consiglio direttivo amministra l'Associazione ed in particolare ha i seguenti compiti:

- a - eleggere nella sua prima seduta il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario;
- b - proporre all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi o servizi;
- c - sottoporre per l'approvazione all'assemblea il programma di lavoro annuale;
- d - presentare all'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
- e - accogliere o respingere con parere motivato le domande di adesione;
- f - deliberare sulla decadenza e l'esclusione di un aderente di cui all'art. 4;
- g - ratificare o modificare nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

9.6. Il verbale delle sedute da conservare in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

9.7. Il Consiglio direttivo può decidere, se lo ritiene opportuno, di invitare alle riunioni del Consiglio stesso persone ed esperti, in virtù di particolari problemi trattati, ovvero prevedere la partecipazione in modo permanente di uditori. In entrambi i casi queste persone non avranno diritto di voto.

Art. 10 Il Presidente

10.1. Il Presidente, eletto dal consiglio direttivo a scrutinio palese, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo.

10.2. Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, in sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente.

10.3. In caso di necessità e urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.4. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei confronti dalla maggioranza del Consiglio direttivo.

Art. 11 Il Collegio dei probiviri

11.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

11.2. Il Collegio dei probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione e i suoi organi. Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità e giustizia senza formalità di procedura.

Art. 12 Il Collegio dei garanti

12.1. Il Collegio dei garanti, nominato se opportuno in funzione delle dimensioni assunte o di altri motivi che ne richiedono la nomina, è costituito da tre componenti tra persone aventi idonee capacità professionali.

A S S O C I A Z I O N E P O R T A A P E R T A

12.2. Il garante più anziano d'età convoca la prima riunione del collegio per designare il presidente.

12.3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni di vigilanza per garantire il buon funzionamento dell'Associazione.

12.4. Esso agisce di sua iniziativa o su richiesta di un organo dell'Associazione oppure su segnalazione scritta e firmata anche di un solo aderente.

12.5. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con una relazione scritta.

Art. 13 Durata e gratuità delle cariche

13.1. Le cariche sociali sono gratuite.

Hanno durata biennale e possono essere riconfermate.

E' previsto il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute.

13.2. L'Assemblea, sulla base di preventivo scritto, può autorizzare gli interessati che ne facciano richiesta a stipulare, a carico dell'Associazione, idonea assicurazione personale per la responsabilità civile derivante dall'esercizio delle cariche associative.

13.3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono alla scadere del biennio medesimo.

Art. 14 Il Bilancio

14.1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Il bilancio deve coincidere con l'anno legale; dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti.

14.3. Possono essere redatti bilanci separati, da allegare al bilancio dell'Associazione, per singoli settori di attività dell'Associazione stessa.

Art. 15 Risorse economiche

15.1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle quote sociali versate dagli aderenti e dalle seguenti fonti:

a - contributi e donazioni di privati;

b - contributi della Diocesi di Modena e Nonantola;

c - contributi dallo Stato, Enti locali, Enti e singoli privati;

d - contributi di organismi internazionali;

e - donazioni e lasciti testamentari;

f - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

g - rendite da beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

h - qualsiasi altra fonte prevista dalla normativa vigente;

A s s o c i a z i o n e P o r t a A p e r t a

I – da accordi e convenzioni, in base alla legislazione vigente, con enti del privato sociale ed enti pubblici.

Qualora vengano ricevuti contributi espressamente finalizzati ad uno scopo l'Associazione si impegna al rispetto di tali vincoli predisponendo, se del caso, separate rendicontazioni anche ai sensi dell'art. 14.3.

15.2. I finanziamenti che pervengono all'Associazione vengono depositati presso istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo, salvo diversa espressa disposizione del finanziatore.

15.3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da un'altra persona delegata dal Consiglio direttivo, disgiuntamente fra loro.

Art. 16 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aderenti.

16.1. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione di volontariato che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 17 Durata dell'associazione

17.1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 18 Norma di rinvio

18.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e a quanto previsto dal Codice Civile relativamente a organismi associativi.